

31 - Insegnante di classe e IRC

Avrei due quesiti in merito ad una riorganizzazione in accordo con il dirigente scolastico per il plesso in cui lavoro:

- un insegnante titolare di classe può decidere di occuparsi delle ore di religione su tutte le classi del plesso ? Il dirigente ed io pensiamo sia corretto che possa svolgere questa materia solo sulle classi sulle quali opera.

- Questa stessa insegnante sostiene con sicurezza che nel caso desse la non disponibilità all'insegnamento della religione a favore di un IDR specialista, il marito, a sua volta IDR nella scuola secondaria, potrebbe essere penalizzato.. è possibile?

In attesa di una cortese risposta ringrazio e saluto cordialmente,

Risposta

Nel Protocollo addizionale al n.5 si specifica che l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne (oggi dell'infanzia) e nelle elementari (primarie) "può essere impartito dall'insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall'autorità scolastica". Quindi l'insegnante titolare (cioè di classe) potrà insegnare l'IRC solo nella sua classe. Passiamo alla seconda domanda (senz'altro "intrecciata"): come può un'insegnante "specializzato" penalizzare un IdR delle secondarie, marito di un'insegnante di classe? Sinceramente non ci vedo collegamenti, anzi... Il "marito" perde il posto? Perché? Un insegnante "specializzato" in un plesso scolastico e un IdR "potenziale" in meno nelle scuole secondarie.

Non vedo "penalizzazione" se non all'interno di "complotti di palazzo" in cui mi astengo dall'intervenire perché comunque tutte le nomine sono "d'intesa" e, di conseguenza, dovrei coinvolgere il responsabile diocesano per l'IRC.

Evitiamo, quindi, conclusioni affrettate e chiariamo il perché della "penalizzazione".

Francesco Perez

56 - Affidamento ore IRC a docenti titolari. Richiesta Certificazioni

D. *Il dirigente scolastico, avvalendosi dell'autonomia ha affidato alle insegnanti di classe, riconosciute idonee, IRC anche in classi parallele. Inoltre sono stata richiesta di presentare tutti i documenti, come se fossi all'inizio dell'IRC, mentre insegno da diversi anni sempre nella stessa scuola elementare. È legittimo?*

R. La risposta si articola secondo i due aspetti del quesito:

a) Per il conferimento dell'incarico di IRC anche nella scuola primaria (il nuovo percorso scolastico considera nel primo ciclo, preceduto dalla scuola dell'infanzia, la scuola primaria e quella secondaria di primo grado) va tenuta presente la normativa precisa del [DPR 751/85](#) e successive modificazioni. È bene rileggere il testo dell'Intesa, che ha una espressione non molto esatta quando, dopo aver ripetuto il testo della revisione concordataria, aggiunge «sentito l'Ordinario diocesano» (ivi 2.2.6). La dizione va interpretata secondo la legge e, cioè, il **sentito** non deve sostituire il **d'intesa** (ivi 2.2.5).

*2.5. L'insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall'Ordinario diocesano e da esso non revocata, nominati, **d'intesa** con l'Ordinario diocesano, dalle competenti autorità scolastiche ai sensi della normativa statale. Ai fini del **raggiungimento dell'intesa** per la nomina dei singoli docenti l'Ordinario diocesano, ricevuta comunicazione dall'autorità scolastica delle esigenze anche orarie relative all'insegnamento in ciascun circolo o istituto, propone i nominativi delle persone ritenute idonee e in*

possesso dei titoli di qualificazione professionale di cui al successivo punto 4.

*2.6. Nelle scuole materne ed elementari, in conformità a quanto disposto dal n. 5, lettera a) secondo comma, del Protocollo addizionale, l'insegnamento della religione cattolica, nell'ambito di ogni circolo didattico, può essere affidato dall'autorità scolastica, **sentito** l'Ordinario diocesano, agli insegnanti riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo.*

b) Per quanto concerne la documentazione: potrebbe essere richiesta quella sanitaria, qualora ci siano stati nell'anno precedente problemi di salute, e questo nell'interesse del docente stesso. Per quanto riguarda altri documenti prescritti può essere sufficiente l'autocertificazione. Comunque il ministero ha ripetutamente precisato che l'esibizione della documentazione è obbligatoria solo nel primo contratto individuale, entro i trenta giorni dalla firma. Lo ha precisato con ripetute circolari sia il ministero P.I. (C. del 10/08/1999) che del Tesoro (Nota del 13/03/1998 prot. 235474). Non resta che riferirsi al responsabile dell'ufficio scuola per le dovute precisazioni procedurali, che non consentono di sfuggire alla legge in forza dell'autonomia scolastica.

108 - Insegnanti di classe idonei all'IdR e controllo

D. *Gli insegnanti di classe, risulta da più parti, se considerati idonei all'IRC sfuggono talvolta al loro compito rinunciando a rendere il servizio di IRC, per il quale si erano impegnati. Non è possibile qualche forma di verifica, per non dire di controlli?*

R. È questo un punto debole dell'IRC che può incidere negativamente a livello della scuola primaria e successivamente. Mentre per il Trentino e l'Alto Adige la legge prevede gli ispettori specifici per l'IRC, nelle altre regioni, con la legge del ruolo, non c'è nessun riferimento per il controllo dell'IRC. Il problema non si pone solo a livello di scuola

primaria, ma anche per la scuola secondaria: senza venir meno alla stima che meritano gli insegnanti di classe riconosciuti idonei per l'IRC è il caso di porre l'interrogativo: perché l'autorità ecclesiastica non si preoccupa mediante specifici incaricati di compiere ispezioni? Non sarebbe una novità, perché specie a livello di scuola primaria esistevano gli ispettori. Si dirà che esistono gli ispettori tecnici, ma non sono competenti allo scopo. Quanto agli insegnanti di classe riconosciuti idonei si potrebbe prospettare, in corrispondenza con l'impegno dell'IRC, nell'orario determinato un'azione di vigilanza da parte del dirigente scolastico. Nell'ipotesi questo potrebbe essere lo schema: precisare l'orario delle due ore settimanali e verificarne l'impegno.

375 Docente di classe e Irc

D. Sono una insegnante di Scuola Primaria idonea all'insegnamento della Religione cattolica. Per l'anno scolastico 2009/2010 ho dato la mia disponibilità a tale insegnamento; nel mio modulo, attualmente classi seconde, la Religione è stata affidata ad una insegnante specialista di ruolo. Tenuto conto che nella mia scuola operano una specialista di ruolo e una con incarico annuale, l'anno prossimo posso nella mia classe terza insegnare Religione?

R. *Se l'IRC è già affidato ad altro insegnante (nella fattispecie uno specialista), in base alla C.M. 374/1998 la sua sostituzione può avvenire solo al termine del ciclo didattico, cioè eventualmente in quarta e non in terza, per ovvie ragioni di continuità didattica. Da parte della Curia va comunque verificata l'idoneità, in quanto occorre accertare il permanere dei tre requisiti canonici. Tra questi c'è l'abilità pedagogica e quindi, nel caso in cui lei non abbia insegnato Religione per parecchi anni, va verificata la specifica competenza sui nuovi programmi d'insegnamento eventualmente acquisita attraverso la frequenza di corsi di aggiornamento.*

376 - Docenti di classe ed insegnamento R.C.

D. Gentile Professor Cicatelli, sono una insegnante di ruolo nella Scuola Primaria. Mi è stato riferito dalla vice-preside che il dirigente, dal prossimo anno, non ha più intenzione di chiedere la specialista di Religione perché quest'anno ha fatto frequentare a molti dei suoi insegnanti di classe il corso di aggiornamento (di 9 ore) per ottenere l'idoneità. A parte il fatto che l'affidamento della RC ad un insegnante (anche di classe) è sempre e comunque un atto che presuppone una NOMINA D'INTESA, potrei vedermi scavalcata da una di queste insegnanti? In una delle sue risposte ai quesiti lei affermava che «non c'è un diritto di priorità dell'insegnante di classe sullo specialista, soprattutto se quest'ultimo è di ruolo». Sulla base di cosa si può dichiarare questo? La ringrazio per l'attenzione e porgo cordiali saluti.

R. *Il **Protocollo addizionale al Concordato** del 1984 non prevede una priorità dell'insegnante di classe sullo specialista. Inoltre la [C.M. 374/1998](#) prevede che l'insegnante di classe possa eventualmente subentrare solo all'inizio di un ciclo didattico (e quindi non in tutte le classi). Infine, va accertata l'idoneità da parte della diocesi: non basta dichiararsi disponibili per tornare ad insegnare Religione, in quanto l'idoneità, quantunque a tempo indeterminato, deve essere costantemente sottoposta a verifica.*

409 Docenti titolari di classi comune e IRC

D *Sono una insegnante di RC di scuola primaria, di ruolo dal 2004. Da due anni ho presentato la domanda di trasferimento in un'altra Diocesi ma non ci sono posti perché in diverse scuole sono le insegnanti di classe che si occupano dell'insegnamento della Religione. Fin qui sembra tutto regolare e legittimo, ma non mi convince un fatto che ho scoperto e su cui desidererei avere chiarimenti. Il dirigente scolastico*

di questo Circolo didattico ha convinto le sue insegnanti e sostiene che se le stesse rinunciano alle 2 ore di Religione (scuola primaria) a lungo andare rischiano di perdere il posto, dal momento che la normativa sta eliminando le ore di compresenza di ciascun insegnante; cioè le 2 ore dovranno essere rimpiazzate con ore frontali. Chiaramente, se ciò fosse vero la cosa sarebbe preoccupante in una realtà scolastica a rischio. Io ho sempre saputo che le ore di Religione sono conteggiate nel monte ore di ciascun insegnante e, di conseguenza, noi insegnanti specialisti non andiamo a sottrarre ore ai nostri colleghi. Grazie e distinti saluti.

R. È esattamente il contrario, e il dirigente scolastico dovrebbe sapere che la CM 37/10 ribadisce come la presenza dell'IdR specialista non incide sugli organici ma, anzi, libera delle risorse orarie da mettere a disposizione della scuola. Si tratta quindi di una campagna di disinformazione che rischia invece di fare perdere il posto (quello sì) agli IdR specialisti.

464 - Richiesto dal Dirigente Scolastico

sabato 15 settembre 2012

Domanda

Gentile Nicola Incampo,

sono un insegnante di ruolo specialista irc nella scuola primaria e come ogni anno approfitto della sua competenza per porle alcuni quesiti: è corretto che un insegnante contitolare in due classi insegni religione in entrambe le sezioni? E ancora.. avendo due ore in eccedenza (20 + 2 prog. + 2 ???) posso utilizzarle per coprire il tempo mensa o su progetti come ha richiesto il Dirigente Scolastico?

Ringraziandola anticipatamente Le porgo i miei più cordiali saluti.

Risposta

Relativamente alla prima domanda ti faccio notare che il maestro di ruolo e di classe può insegnare religione cattolica solo nella sua classe.

Quanto poi alla seconda domanda, cioè se puoi assistere la mensa, la risposta è positiva, anzi lo prevede l'Ordinanza ministeriale sugli organici.

498 - Il docente di classe o sezione è a disposizione nell'ora di IRC

Domanda

Carissimo professore, sono insegnante nella scuola dell'infanzia. La preside ha ordinato in maniera perentoria (niente di scritto, solo comunicazione telefonica) che le insegnanti di sezione debbano sostituire sistematicamente le colleghe assenti di altre sezioni durante le ore di Religione nella propria sezione, lasciando così la propria classe. Ha pure detto che se non ci sono sostituzioni da fare, le insegnanti, sempre durante le ore di cornpresenza della collega di Religione, devono uscire dal plesso e recarsi nella sede centrale per mettersi a disposizione, lasciando sistematicamente sola l'IdR che, a suo dire, sarebbe in toto responsabile della classe. Desidero sapere da Lei un riferimento normativo che autorizza la dirigente a dare tali direttive. Grazie.

Risposta

Se è in servizio nella sezione un IdR specialista vuol dire che l'insegnante di posto comune non è idoneo all'IRC. Pertanto non può essere presente in aula durante le ore di IRC, che ricadono esclusivamente nella responsabilità dell'IdR. È quindi corretta la disposizione del dirigente scolastico, che discende direttamente dalla normativa concordataria.

